



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 152 del 7 Ottobre 2020

EMERGENZA COVID 2019

ORDINANZA 23 SETTEMBRE 2020, N. 87 - ORDINANZA 24 SETTEMBRE 2020, N. 88 - ORDINANZA 25 SETTEMBRE 2020, N. 89

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 23.09.2020 N. 87

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Integrazione e parziale modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020. Modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.4

ORDINANZA 24.09.2020 N. 88

Definizione delle risorse finanziarie erogabili alle aziende di trasporto pubblico locale, per la copertura dei costi di produzione del servizio relativamente all'esercizio 2020, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.57

ORDINANZA 25.09.2020 N. 89

Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020..61

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.87 DEL 23 SETTEMBRE 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Integrazione e parziale modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020. Modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con Legge n. 74 del 14.07.2020 e, in particolare:

- l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle varie sedute di maggio 2020 e giugno 2020 con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1, comma 6, lettera h) prevede espressamente che: *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 7 settembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

CONSIDERATO che in attesa delle linee guida di competenza statale relative ai campionati nazionali e internazionali ai sensi della lett. f) dell'art. 1, comma 6, DPCM 7.8.2020, prorogato fino all'8.10.2020, sussistono i presupposti, anche alla luce della situazione epidemiologica sopra evidenziata, per autorizzare lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, alla presenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni specificate nel dispositivo;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020 recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000.»*, con la quale:

- al punto 1) in attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020, è stato approvato l'Allegato 1) *“Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport da contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive D.P.C.M. 7 agosto 2020, parte integrante e sostanziale della ordinanza stessa;*
- al punto 2) si precisa che l'approvazione dell'Allegato 1) abroga e sostituisce tutte le disposizioni con esso incompatibili precedentemente contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 72/2020;
- al punto 3) si precisa che *“...fermo restando l'attuale curva epidemiologica e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020, è anticipata al 24 agosto 2020 l'attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. e) DPCM 7 agosto 2020, consentendo, da tale data e su responsabilità dei singoli organizzatori, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie...”*;

DATO ATTO che, siccome espressamente precisato nell'allegato 1 dell'ordinanza 78/2020 *“...il CTS nazionale individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali*

di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell'art.1, comma 6, lettera e), le seguenti misure:

- Il numero massimo di partecipanti all'evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 28 agosto 2020 recante << Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all'allegato all'ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000”>>, con la quale, tra le altre cose, si è ordinato:

- di prendere atto dell'**Allegato 1**) "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" - siccome redatto dal Safety e security Manager del Comune di Castel di Sangro – relativo alla "Preparazione precampionato società calcistica S.S.C. Napoli SPA 24 agosto – 4 settembre 2020", che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
- che resta ferma la responsabilità del Comune di Castel di Sangro e del Comitato Organizzatore sulla partecipazione del pubblico in aree che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

DATO ATTO che, similmente a quanto accaduto a Castel di Sangro, la **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** ha fatto pervenire, acquisito agli atti della Regione con protocollo n.93/2020 del 11 Settembre 2020, un dettagliato **PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**, per **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**, presso lo **STADIO “G. BONOLIS” di TERAMO**, redatto da un professionista che, nel rispetto dei vari protocolli, prevede l'accesso a n.1345 spettatori per evento, nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali e di quanto disciplinato ulteriormente nel citato allegato Piano Operativo Gestionale – Emergenza COVID-19;

RITENUTO che dette misure previste nel "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" della **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** siano coerenti con la normativa vigente e garantiscano una adeguata prevenzione e protezione del contagio da COVID-19;

VALUTATO pertanto, di poter procedere alla presa d'atto del "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19" – così come redatto dal Professionista incaricato dalla **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** – relativo alle gare del **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**, presso lo **STADIO "G. BONOLIS" di TERAMO** (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

PRESO ATTO del parere positivo del Direttore del Dipartimento Sanità reso in data 23 Settembre 2020, giusto protocollo n.276601/20, supportato dal parere favorevole espresso dal Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla DGR 139/2020, circa la congruità e la conseguente approvazione di quanto complessivamente contenuto nella presente Ordinanza;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. che dal 24 Settembre 2020 è autorizzata la presenza di pubblico durante lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Ordinanza n.78 dell'11.8.2020 nonché dalle seguenti specifiche disposizioni che, ove diversamente previsto rispetto a quanto contenuto in quest'ultima, la integrano e la modificano:
 - a) la presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all'aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento;
 - b) ogni spettatore ha l'obbligo di occupare, per l'intera durata della competizione o dell'evento, esclusivamente il posto a sedere specificatamente assegnatogli, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto;
 - c) tra ogni spettatore seduto – a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti - va assicurata, a carico del soggetto gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti;
 - d) fermo l'obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con riguardo agli impianti all'aperto e a quelli al chiuso, rispettivamente nel numero di 1000 e di 700 persone. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dal soggetto gestore dell'impianto in base alla capienza degli spazi disponibili, in modo che sia assicurato il distanziamento interpersonale di cui alla precedente lettera c) ed evitato l'affollamento nelle fasi di accesso/deflusso all'impianto;
 - e) gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell'evento, se al chiuso; all'aperto la mascherina va indossata dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;
 - f) deve essere favorito l'utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi organizzativi e partecipativi (es.sistema di prenotazione, pagamento biglietti, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) per evitare prevedibili assembramenti e

- consentire comunque la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta dai responsabili per 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare il tracciamento dei contatti a richiesta delle autorità competenti;
- g) il soggetto gestore deve attivare sufficienti varchi per l'accesso del pubblico all'impianto, così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti d'ingresso;
 - h) è vietato introdurre all'interno degli impianti striscioni, bandiere o altro materiale;
 - i) il soggetto gestore deve attivare un apposito servizio con personale dedicato all'assistenza al pubblico ed al controllo del rispetto delle misure comportamentali nell'ambito dell'impianto;
 - j) è obbligatorio, in particolare, lo scaglionamento, a gruppi, degli spettatori nelle fasi di accesso alla competizione o evento sportivo e di deflusso al termine della stesso, tramite un programma definito, coordinato dal personale dedicato all'assistenza al pubblico;
 - k) il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. L'attività svolta e le misure adottate devono essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore della competizione o dell'evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
 - l) i soggetti gestori, in caso prevedano il superamento del limite massimo di 1000 spettatori negli impianti all'aperto e di 700 spettatori negli impianti al chiuso, sono tenuti a redigere un "Piano Operativo - Emergenza COVID-19" contenente adeguati dettagli sulla scelta operata e sulle relative soluzioni tecniche e gestionali che verranno adottate, qualora detto Piano sia approvato dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo che si avvarrà, in tale attività, del parere del Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla DGR 139/2020;
 - m) resta comunque in capo al gestore dell'impianto la responsabilità circa l'eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza, nell'ordinanza n.78/2020 e nei vigenti DPCM e protocolli relativi all'emergenza sanitaria da COVID-19;
2. di prendere atto dell'**Allegato 1**) "Piano Operativo gestionale - Emergenza COVID-19", che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, redatto dal professionista incaricato dalla **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** e relativo alle gare del **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021** che si svolgeranno presso lo **STADIO "G. BONOLIS" di TERAMO**, ferma rimanendo la responsabilità della **S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.** in qualità di soggetto gestore dell'impianto *de quo* per gli eventi indicati nel Piano medesimo;
 3. che la presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
 4. che la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;

5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente del Servizio
Politiche Turistiche e Sportive
Dott. Carlo Tereo de Landerset
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico - Turismo
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)

L'Assessore allo Sport
Dott. Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)





PIANO DI GESTIONE DELL'EVENTO (PGE)

DEL SISTEMA STEWARDING - SERVIZI DELLO STADIO

“G BONOLIS” DI TERAMO

STAGIONE CALCISTICA 2020/2021 S.S. TERAMO CALCIO

A seguito dei riferimenti normativi vigenti: DPCM del 7 agosto 2020 - Chiarimenti Circolare Ministero dell'Interno del 13.8.2020 - Circolare Ministero Salute del 16.6.2020, Ordinanza Regione Abruzzo n.81 del 28.08.2020, la S.S. Teramo Calcio S.r.l. intende proporre il seguente modello organizzativo, volto alla gestione delle partite amichevoli, campionato e coppa, con accesso di spettatori contingentato nel rispetto del protocollo sanitario e PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19.

I GRUPPI SQUADRA avranno accesso all'impianto presentando apposita dichiarazione prevista dal richiamato protocollo, mentre per i dirigenti che siederanno esclusivamente in tribuna, sarà applicato il protocollo sanitario previsto in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, ricomprendendo: l'identificazione, la registrazione, la rilevazione della temperatura e la verifica della presenza degli appositi DPI.

Nel momento in cui verrà rilevata una temperatura superiore ai 37,5°C, allo spettatore sarà inibito l'accesso e verranno contattate le autorità sanitarie già presenti all'interno dello stadio, al fine di porre in isolamento lo stesso, per poi essere condotto negli opportuni centri sanitari e procedere con gli accertamenti del caso, previsti dai protocolli COVID 19.

Al riguardo, saranno presenti all'interno della strutture due strutture sanitarie: una dedicata al campo di gioco, l'altra per assistere gli spettatori presenti.

Quanto sopra, ha determinato una nuova mappatura del progetto di impiego steward proposto per le partite AMICHEVOLE E DI CAMPIONATO CON ACCESSO CONTINGENTATO, tenuto conto del nuovo assetto assunto a seguito del rispetto delle misure atte al contenimento dell'emergenza COVID 19, prevedendo una capienza ridotta dello stadio pari a: n°835 spettatori + n°32 poltronissima + n°32 tribuna vip 32 + n°15 tribuna stampa presso la TRIBUNA CENTRALE e n°422 presso i DISTINTI.

ATTIVITA' PRELIMINARI DEGLI STEWARD

L'attività di stewarding sono interne alla S.S. TERAMO CALCIO S.r.l., mentre quelle proprie del DGE (Delegato per la Gestione dell'Evento) sono state affidate ad un professionista che ha già ottenuto il gradimento da parte della competente funzione della Questura di Teramo, permettendo di regolare e stipulare il contratto tra le parti. Il Dott. Matteo Marcheggiani é autorizzato per l'attività di cui sopra e per quanto di seguito dettagliato.

Gli steward giungeranno presso la struttura sportiva almeno 2 (due) ore prima dell'inizio della gara.

Verranno misurate loro le temperature corporee, forniranno l'autodichiarazione con la quale attestano di non avere sintomi riconducibili al Covid19, e di non aver avuto contatti con possibili infetti.

Giunti sul posto provvederanno alla firma del registro presenze, al ritiro delle casacche, del Manuale tascabile degli steward, contenente le indicazioni previste dall'allegato "D" del D.M. 8 agosto 2007, recante le norme per <<l'organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi>>, modificato con D.M. del 13 agosto 2019 e di tutto il materiale necessario: metal-detector, palmari ecc. Gli steward inoltre dovranno essere muniti di uno staff briefing document, contenente i nominativi ed i recapiti telefonici del DGE, del responsabile di funzione e dei coordinatori di settore. Le notizie relative alla tipologia di rischio dell'incontro, il numero di tifosi attesi e tutte le notizie riguardanti la sicurezza dell'evento registrate in fase di allestimento o di ispezione dello stadio.

Al termine di questa fase della durata di circa 10 m, verrà svolto un briefing a cura del DGE nel quale vengono impartite le informazioni utili di servizio al personale, le note in merito alla specificità del singolo evento, ecc.

tutta questa attività sarà garantito il distanziamento sociale e l'utilizzo di mascherine.

Al termine del briefing il Responsabile di Funzione dell'attività di bonifica provvede all'assegnazione delle collocazioni del personale. Il personale, accompagnato dai rispettivi coordinatori del settore, si recano sul posto e danno inizio alla fase di bonifica dell'impianto per un tempo di circa 40 minuti. Un'ora prima dell'inizio della gara, e comunque solo dopo comunicazione ufficiale del coordinatore di settore del G.O.S./DGE, la struttura sportiva dovrà essere pronta per l'apertura al pubblico.

A) ATTIVITA' DI BONIFICA prima dell'apertura al pubblico gli steward devono:

1. verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;
2. garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose e delle persone;
3. adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;

4. verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in modo continuativo l'impianto, al termine delle operazioni di bonifica.

B) APERTURA VARCHI D'ACCESSO

una volta effettuata la bonifica, verificato che sussistono le condizioni di sicurezza al fine di far accedere il pubblico all'interno dello stadio, il DGE contatterà il responsabile dell'ordine pubblico, lo informerà dell'attività svolta. Una volta autorizzato da quest'ultimo, informerà via radio l'apertura dei cancelli.

C) ATTIVITA' DI PREFILTRAGGIO viene svolta nei varchi di accesso (Tribuna – Distinti, unici settori aperti) situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (AREA DI PREFILTRAGGIO), gli steward provvedono a:

1. presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;
2. Verrà rilevata la temperatura corporea dello spettatore, mediante l'utilizzo di apparecchi portatili (o di altra apparecchiatura omologata). Se la stessa sarà inferiore ai 37,5°C, allo spettatore sarà consentito l'accesso, solo dopo aver consegnato allo steward, l'autocertificazione con la quale si attesta di non aver avuto contatti con persone riconosciute contagiate. Il modulo sarà preso da quello già fornito in precedenza dalla FIGC.
Nel caso in cui la temperatura corporea sarà pari o superiore ai 37,5°C, allo spettatore sarà inibito categoricamente l'accesso. Verranno contattate immediatamente le autorità sanitarie già presenti all'interno dello stadio, al fine di porre in isolamento lo stesso, per poi essere condotto negli opportuni centri sanitari e procedere con gli accertamenti del caso, previsti dai protocolli COVID 19.
4. accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del medesimo titolo di identità;
5. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti junior, l'accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni 14;
6. verificare che eventuali cambi di nominativo vengano effettuati nell'ambito della stessa categoria ove permesso;
7. controllare il rispetto del "regolamento d'uso" dell'impianto, finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità; verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico, negandone l'introduzione se illecite o comunque non

consentiti, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

8. accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza, da cui il titolare del titolo di accesso deve accedere allo stadio.

D) ATTIVITA' DI FILTRAGGIO viene svolta in prossimità degli ingressi situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (AREA DI FILTRAGGIO), gli steward provvedono a:

1. controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite o comunque pericolosi per la pubblica sicurezza;

2. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del titolo di accesso deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi. In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

3. il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

4. l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del titolo di accesso;

5. una volta in cui allo spettatore entrerà dal tornello, questo sarà immediatamente sanificato da uno steward, al fine di evitare un possibile contagio con lo spettatore successivo.

6. l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del titolo di accesso, ricordando sempre l'uso della mascherina e di igienizzare spesso le mani.

7. Controllo degli spettatori con il sistema del pat-down. Al fine di garantire l'incolumità degli spettatori, in analogia a quanto avviene a livello internazionale, gli steward svolgono attività di controllo sulla persona. Tale attività potrà essere svolta effettuando il "sommario controllo" delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse persone, procedendo alla verifica attraverso la tecnica del pat-down (art. 1, comma 3, lettera a DM 28 luglio 2011) anche con l'uso di metal detector portatili. Le attività di filtraggio ed in particolare il pat down, devono essere svolte sotto la vigilanza del personale delle FF.OO. che deve essere presente sul posto. Il pat-down, che dovrà essere svolto con un atteggiamento "amichevole", evitando comportamenti inquisitori non compatibili con il contesto festoso delle manifestazioni sportive, in analogia a quanto avviene in ambito aeroportuale, include: la richiesta di esibizione di oggetti custoditi nelle tasche ed all'interno dei capi di abbigliamento; l'invito ad allargare le braccia e le gambe, al fine di consentire un adeguato controllo; l'avvertimento che, in caso di rifiuto, sarà richiesto

l'intervento di un operatore di Polizia e che il rifiuto di sottoporsi al controllo costituisce violazione del regolamento d'uso dell'impianto, con conseguente sanzione amministrativa ed espulsione dallo stadio; il sommario palpeggiamento delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel rispetto della dignità della persona (a tal fine i controlli andranno effettuati da persone dello stesso sesso dello spettatore e verso i minori da personale femminile).

E) ATTIVITA' DI INSTRADAMENTO all'interno dell'impianto sportivo in prossimità dell'accesso agli spalti, saranno posizionate n. 7 hostess che provvederanno ad instradare il titolare del titolo di accesso verso il posto a sedere a lui assegnato.

F) ATTIVITA' ALL'INTERNO dell'impianto sportivo, durante tutta la durata di permanenza del pubblico, gli steward assicurano: il controllo del rispetto del "regolamento d'uso" dell'impianto, attraverso:

1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamiento delle recinzioni e dei separatori;

1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identità del possessore del titolo di accesso e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

1.4. vigilanza e controllo affinché non vengano occupati posti inibiti alla seduta. Difatti i seggiolini presenti all'interno dei due settori aperti al pubblico, saranno segnati con apposito adesivo, dove sarà vietato sedersi e dove sarà consentito, al fine di rispettare il distanziamento sociale. Anche la vendita dei biglietti sarà regolata in modo tale da non essere messi in vendita posti in cui non sarà possibile sedersi.

1.5. custodia degli oggetti e/o dei materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

1.6. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

1.7. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

1.8. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

1.9. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori;

1.10. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;

1.11. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia;

1.12. concorso attivo negli altri servizi previsti dal "Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza , al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza".

G) ASSISTENZA ALLE PERSONE diversamente abili nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

H) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO D'USO:

1. richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, anche nel caso in cui non dove essere rispettato il distanziamento sociale e l'uso di mascherine, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso, che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità;

3. curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689;

4. segnalano al personale delle Forze di Polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento di identità.

I) DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'attività svolta dagli Steward è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del DGE e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l'attività di competenza.

2. l'attività di pre-filtraggio e di filtraggio, rispettivamente, sono svolte sotto la supervisione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di Polizia.

3. la vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO D'USO:

STADIO PIANO D'ACCIO TERAMO REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO

L'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo, ivi compresa l'area di pertinenza esterna denominata "area riservata", in occasione dell'evento sportivo sono disciplinati dal presente "Regolamento d'uso" e dalle normative emanate dalla FIFA, dalla Lega Calcio, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. L'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. Dall'inosservanza dello stesso deriverà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Qualora il contravventore risulti sanzionato, nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del "Regolamento d'uso", la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Si ricorda che ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 del codice penale, gli "Steward" sono addetti al controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e incaricati ad assicurare il rispetto del "Regolamento d'uso dell'impianto" dove si svolgono manifestazioni sportive sono considerati incaricati di pubblico servizio. (D.L. 17/08/2005).

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire, anche, a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.
- L'uso di mascherina e il rispetto del distanziamento sociale, dalla zona di d'ingresso dello stadio, sino a quando non si abbandonerà l'impianto sportivo.
- Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi solo previa variazione delle generalità del fruitore, da effettuarsi nei tempi e nei modi indicati dalla società sportiva; esso deve essere conservato per tutta la durata della manifestazione e mostrato in qualunque momento a richiesta del personale preposto.
- Per ragioni di Ordine Pubblico l'Autorità di Pubblica Sicurezza o la Società Sportiva, potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a persone che dispongono del titolo di accesso; non è consentito in nessun caso l'accesso allo stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.

- Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte dello Steward ed a mezzo di metal-detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli Steward.

- Lo spettatore ha il diritto / dovere di occupare **PERSONALMENTE** il posto assegnato e pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso, s'impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento con l'obbligo di seguire il gioco stando seduti.

All'interno dell'impianto sportivo, ivi compresa l'area esterna denominata "area riservata" è **SEVERAMENTE VIETATO:**

- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo e di ogni altra via di fuga;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile (è prevista la pena della detenzione da 1 a 4 anni);
- occupare posti a sedere non assegnati, e il mancato rispetto del distanziamento sociale;
- arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe, pietre, coltelli, bottiglie e/o contenitori di vetro e di ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato e/o ad offendere;
- introdurre o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, se diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal G.O.S. (Gruppo Operativo per la Sicurezza) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società Sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate, ovvero difformi da quelle organizzate dal G.O.S. su richiesta della società sportiva;

- introdurre tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es.: megafono), sistemi per l'emissione di raggio luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possono arrecare disturbo ovvero pericolo per l'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto, a meno che non vengano preventivamente autorizzati in sede di G.O.S.;
- qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza;
- accedere e intrattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore al 5°, salva autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- introdurre bombolette spray orticanti o qualunque altro oggetto similare;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- distribuire a pagamento o anche gratuitamente, qualsiasi tipologia di bene, compresi opuscoli senza il preventivo permesso scritto della Società Sportiva. Si rammenta che costituisce anche reato il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazione che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici-nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'art. 6 comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modifiche ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso. Chi dovesse violare le norme del presente regolamento andrà incontro alla sanzione amministrativa da € 100 a € 500 e al divieto di accesso allo stadio da 3 mesi a 2 anni.

Lo stadio comunale di Teramo "Gaetano Bonolis", per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, è controllato da un sistema di videosorveglianza sia all'interno che all'esterno dello stesso e tutte le immagini registrate verranno messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. I dati sono trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.M. 06/06/05. I dati personali degli acquirenti e degli eventuali cessionari di titoli di accesso sono trattati ai fini e con le modalità previsti dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante della S.S. Teramo Calcio S.r.l..

PIANO DI EMERGENZA STADIO PIANO D'ACCIO PROCEDURE OPERATIVE STANDARD ANTINCENDIO PIANO DI INTERVENTO

CASO 1 – Incendio non sviluppato o presto domato (principio d'incendio)

In questo caso sono considerati gli incendi di carattere accidentale ovvero doloso di lieve entità (incendio di cartelloni, striscioni pubblicitari oppure seggiolini). Ovviamente se l'entità dell'incendio dovesse essere più rilevante ricadrebbe nel successivo caso 2.

PROCEDURA – L'addetto presente nell'impianto più vicino al punto d'innesco dell'incendio, avviserà il G.O.S. e munito di estintore portatile si recherà tempestivamente sul posto per domare il principio d'incendio.

CASO 2 – Incendio in aree interne all'impianto

In caso di incendio tutti gli addetti sono tenuti a dare tempestiva segnalazione, indicandone l'esatta ubicazione e la tipologia d'incendio al G.O.S. per l'intervento delle squadre antincendio in servizio di vigilanza presso lo Stadio.

PROCEDURA – Qualora al momento del principio d'incendio, in prossimità del focolaio, dovesse essere presente uno Steward e/o uno o più addetti della squadra antincendio interna, questi interverranno direttamente con i mezzi portatili a loro disposizione, o mediante l'utilizzo di idranti posti all'interno dell'impianto sportivo.

CASO 3 – Incendio in aree esterne all'impianto

Chiunque venga a conoscenza di un incendio in aree esterne all'impianto, comunque prossime allo stesso, è tenuto a darne tempestiva segnalazione al G.O.S.. In caso di intervento della squadra interna alla struttura, il G.O.S. richiederà, al personale addetto dello stadio, l'apertura dei varchi l'ingresso-uscita dei mezzi di soccorso. Inoltre, verranno contattati immediatamente i Vigili del Fuoco, al fine di richiedere un loro intervento.

CASO 4 – Terremoto

In caso di scossa tellurica, a seconda dell'intensità della stessa e dei suoi effetti immediati sulle strutture, il G.O.S. valuterà se disporre l'evacuazione totale dello stadio secondo la procedura prevista al CASO 5.

CASO 5 – Procedura di evacuazione parziale o totale dello stadio

La disposizione di evacuazione parziale o totale dello stadio è di competenza del G.O.S..

• La prima operazione da effettuare a cura del personale addetto dello stadio, è l'apertura dei cancelli verso il campo da gioco e verso l'esterno prima che gli spettatori vi siano al ridosso, al fine di evitare infortuni al pubblico per schiacciamento e/o per caduta per la ressa.

Lo speaker, su indicazione del G.O.S., impartirà specifiche informazioni ed istruzioni sull'emergenza in corso, avendo cura di non allarmarlo ed avvisandolo di procedere con calma e senza farsi prendere dal panico verso le uscite di sicurezza chiaramente indicate sulle planimetrie affisse in vari punti ed in ogni settore dell'impianto.

In caso di emergenza, determinata da incendio o da problematiche dell'impianto di tipo statico, tali da imporre l'evacuazione, gli spettatori devono abbandonare lo stadio senza correre e senza farsi prendere dal panico, seguendo i percorsi indicati dall'apposita cartellonistica e dagli steward per raggiungere le aree calme.

Il servizio di stewarding, con l'ausilio della forza pubblica presente allo stadio, procederà a guidare lo spostamento delle persone presenti, convogliandole verso i percorsi di esodo, le vie d'uscita ed i luoghi sicuri. Le persone diversamente abili in uscita dal loro settore, riceveranno assistenza per il deflusso dagli steward, appositamente rinforzati quanto a numero e avranno la precedenza sul restante pubblico in fase di evacuazione. In caso di evacuazione, per motivi diversi dalla sospensione della partita, la tifoseria ospite verrà fatta defluire all'esterno dello stadio con adeguata scorta di steward e forza di polizia e verrà fatta concentrare per le successive determinazioni del Dirigente dei servizi di O.P. in prossimità dell'area, spazio calma, a sud-ovest.

L'evacuazione delle squadre e dei direttori di gara avverrà a cura degli steward/ausiliari dedicati all'area spogliatoi, seguendo le vie di esodo, secondo la posizione del momento di quell'area o dell'area interno campo.

Tramite specifici messaggi trasmessi dall'altoparlante, dopo averli rigorosamente concordati con il Dirigente dei servizi O.P. ed il Responsabile del G.O.S., verranno impartite specifiche istruzioni sulla gestione dell'emergenza in atto.

Onde evitare potenziali maggiori problemi, è sempre vietato:

- **sostare lungo le vie di esodo e sedersi sulle scale**
- **sostare ai varchi di emergenza**
- **fumare-correre-urlare**
- **portare al seguito oggetti ingombranti (striscioni, bandiere, coreografie...)**
- **spostarsi all'interno dello Stadio da un settore all'altro**
- **spostarsi in senso contrario ai flussi in uscita del pubblico**
- **mantenere ai piedi calzature con i tacchi a spillo**

Il definitivo abbandono delle aree dell'impianto avverrà su disposizione del G.O.S.

L'evacuazione sarà favorita dagli Steward, ciascuno per l'area di competenza che gli è stata assegnata.

Gli spettatori allontanatisi dalle tribune, dovranno per quanto possibile sostare nei punti di raccolta indicate nelle planimetrie.

PIANO DI EMERGENZA SANITARIA

Una settimana prima dell'evento, il DGE, mediante l'utilizzo del Calcolo del Livello di Rischio (ai sensi del D.R.G. 59/870 del 29.12.1) comunicherà alla segreteria della S.S. Teramo il livello di rischio dell'incontro.

Quest'ultimo potrà essere: molto basso/basso; moderato/levato rischio molto elevato.

In base alla categoria d'appartenenza e mediante l'Algoritmo di Maurer, si quantificherà il numero di soccorritori da impiegare all'interno dello stadio.

Tutti questi dati verranno poi inviati alla Croce Rossa, la quale fornirà gli uomini richiesti.

Prima dell'inizio della partita, al DGE dovrà essere consegnata la lista dei sanitari presenti all'interno dell'impianto, con i relativi mezzi utilizzati.

Tutti i soccorritori dovranno essere muniti di radio al fine di comunicare col DGE, e viceversa, in caso di emergenza degli spettatori all'interno del campo.

Per il campo di gioco, sarà presente una squadra appositamente dedicata, anch'essa con mezzo di soccorso dedicato, e il numero di soccorritori pari agli standard richiesti dalla Lega.

Teramo, gg/mm/aa

S.S.TERAMO CALCIO S.r.l.
Delegato per la Gestione dell'Evento

PIANO OPERATIVO STEWARD (POS)

PRESSO LO STADIO PIANO D'ACCIO DI TERAMO IN OCCASIONE DELLE PARTITE AMICHEVOLI E CAMPIONATO 2020-2021


DETTAGLIO PIANO DI PREFILTRAGGIO E FILTRAGGIO SETTORE DISTINTI


Azione di pre-filtraggio effettuata da n°2 steward (pettorine 1-2).

Azione di filtraggio e controllo sommario alle persone e alle borse - pat-down - oltre che attivazione protocollo COVID 19, ad opera di n°3 steward (pettorine 3-4-5).

Effettuato il controllo alla persona e alle borse e l'accertamento COVID 19, come da protocollo sanitario, gli spettatori si dirigeranno verso il settore di appartenenza e saranno "agganciati" dagli steward presenti ai tornelli (pettorine 6-7).







PIANO DI IMPIEGO STEWARD PRESSO LO STADIO PIANO D'ACCIO DI TERAMO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI AMICHEVOLI E PORTE APERTE 2020-2021				
N.	MANSIONE	INCARICO	NOMINATIVO	PETT.
***	Delegato per la Gestione Evento	***	Matteo Marcheggiani	***
***	Responsabile di Funzione	***	Pannella Gilberto	***
***	Security Manager	Centro Stadio Gestione Accessi COVID19	Giardini Angelo	***
1	Steward	Prefiltraggio Distinti	///	1
2	Steward	Prefiltraggio Distinti	///	2
3	Steward	Filtraggio Distinti	///	3
4	Steward	Filtraggio Distinti	///	4
5	Steward	Settore Distinti	///	5
6	Coordinatore	Tornelli Distinti	///	1
7	Steward	Tornelli Distinti	///	6
8	Steward	Tornelli Distinti	///	7
9	Steward	Cancello Emergenza Distinti	///	8
10	Steward	Entrata Auto autorizzate	///	9
11	Ausiliare	Parcheggio Auto Autorizzate	///	1
12	Ausiliare	Cancello Decathlon	///	2
13	Steward	Ballatoio Tribuna	///	10
14	Steward	Prefiltraggio Tribuna	///	11
15	Steward	Prefiltraggio Tribuna	///	12
16	Steward	Filtraggio Tribuna	///	13
17	Steward	Filtraggio Tribuna	///	14
18	Coordinatore	Tornelli Tribuna	///	2
19	Steward	Tornello Tribuna Stampa/FF.OO.	///	15
20	Steward	Tornello Tribuna Stampa/FF.OO.	///	16
21	Steward	Cancello Emergenza Tribuna Stampa/FF.OO.	///	17
22	Steward	Cancello Emergenza Entrata Squadre	///	18

PIANO DI IMPIEGO STEWARD PRESSO LO STADIO PIANO D'ACCIO DI TERAMO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI AMICHEVOLI E PORTE APERTE 2020-2021				
N.	MANSIONE	INCARICO	NOMINATIVO	PETT.
23	Ausiliare	Porta Entrata Spogliatoi + Accesso Terreno di Gioco	///	3
24	Ausiliare	Porta Accesso Area Riservata	///	4
25	Ausiliare	Porta Accesso Entrata Stampa	///	5
26	Ausiliare	Porta Accesso Locali di Servizio	///	6
27	Steward	Cancelli Interno Terreno di Gioco	///	19
28	Steward	Cancelli Interno Terreno di Gioco	///	20
29	Steward	Cancelli Interno Terreno di Gioco	///	21
30	Steward	Cancelli Interno Terreno di Gioco	///	22
31	Steward	Scivolo Ambulanza	///	23
32	Addetto Antincendio Rischio Elevato	Antincendio interno Campo Lato Tribuna	///	1
33	Addetto Antincendio Rischio Elevato	Antincendio interno Campo Lato Tribuna	///	2
34	Addetto Antincendio Rischio Elevato	Antincendio interno Campo Lato Distinti	///	3
35	Addetto Antincendio Rischio Elevato	Antincendio Interno Campo Lato Distinti	///	4
36	Steward	Controllo Bar Tribuna Centrale	///	24
37	Steward	Controllo Bar Distinti	///	25

Legenda settori:

	Settore <i>DISTINTI</i>
	Settore <i>TRIBUNA</i>
	Settore <i>INTERNO CAMPO</i>

RIEPILOGATIVO FORZA IN CAMPO PRESSO LO STADIO PIANO D'ACCIO DI TERAMO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI AMICHEVOLI E PORTE APERTE 2020-2021			
<i>Mansione</i>	<i>Numero</i>	<i>con Qualifica Antincendio</i>	<i>Campo Note</i>
Coordinatori	2	///	///
Steward	25	///	///
Addetti Antincendio	4	///	///
Ausiliari	6	///	Vedere specifiche incarichi
TOTALI Steward	27	///	///
TOTALI Antincendio+Ausiliari	10		
TOTALE Operatori	37		

○○○

Le operazioni di bonifica verranno effettuate due ore prima dell'inizio dell'incontro.

All'inizio della competizione e terminata l'affluenza del pubblico e comunque entro e non oltre 5 minuti dall'inizio del match, si recupereranno steward dalle postazioni di prefiltraggio e filtraggio che andranno a coprire le posizioni interne al settore distinti e "ballatoio tribuna", come di seguito specificato:

- steward (pettorina n°1) dal pre-filtraggio distinti alle gradinate distinti;
- steward (pettorina n°3) dal filtraggio distinti alle gradinate distinti;
- steward (pettorina n°4) dal filtraggio distinti alle gradinate distinti;
- steward (pettorina n°11) dal prefiltraggio tribuna al ballatoio tribuna;
- steward (pettorina n°13) dai tornelli tribuna al ballatoio tribuna;
- steward (pettorina n°15) dal tornello tribuna stampa/FF.OO al ballatoio tribuna;

Per ogni settore sarà garantita la presenza di due Steward, uno a vigilanza del tornello e uno a vigilanza dell'Uscita di Emergenza.

N°4 addetti antincendio "rischio elevato" in possesso di idoneità tecnica rilasciata dal competente comando provinciale dei VV.F., verranno posizionati nell'interno del campo da gioco, per la raccolta dei fumoni, rispettivamente posizionati: antistante settore "Tribuna" e "Distinti".

Sarà inoltre predisposto un presidio di due steward posizionati rispettivamente presso i punti ristoro Tribuna Centrale e Distinti


Impiego del personale AUSILIARIO

- N°1 Ausiliario sarà l'addetto alla distribuzione del materiale e delle chiavi.
- N°1 Ausiliario sarà posizionato al parcheggio antistante la tribuna.
- N°1 Ausiliario sarà posizionato all'ingresso spogliatoi e accesso al terreno di gioco.
- N°1 Ausiliario sarà posizionato alla porta blu della sala stampa e accesso interno tribune.
- N°1 Ausiliario sarà posizionato alla porta carraia ingresso parcheggio Decathlon.
- N°1 Ausiliario sarà posizionato alla porta di accesso all'area riservata/uffici e magazzini.

Teramo, gg/mm/aaa

S.S.TERAMO CALCIO S.r.l.
Delegato per la Gestione dell'Evento

PIANO DI IMPIEGO DEGLI ADDETTI – PARTITE AMNICHEVOI E CAMPIONATO 2020-2021



PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

**ALLEGATO 3:
CARTELLONISTICA INFORMATIVA ANTICONTAGIO**

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19



PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

- LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA
- EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
- EVITA LUOGHI AFFOLLATI
- COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI. ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO
- EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARÀ FINITA
- NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Ministero della Salute

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

#COVID19

LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE



The infographic is a 3x3 grid of orange rounded rectangles. Each cell contains a circular illustration and a text box. The illustrations show: 1) Hand washing with a bottle of sanitizer. 2) A person touching their face. 3) A person coughing into their elbow. 4) A person cleaning a surface. 5) A person wearing a face mask. 6) A hand holding a red apple. 7) A person wearing a face mask. 8) Two people standing with a 1m distance marker between them. 9) A person drinking from a bottle.

Lava spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionale con un gel a base alcolica

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Se non puoi evitarlo, lavati comunque le mani prima e dopo il contatto

Quando starnutisci copri bocca e naso con fazzoletti monouso. Se non ne hai, usa la piega del gomito

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Copri mento, bocca e naso possibilmente con una mascherina in tutti i luoghi affollati e ad ogni contatto sociale con distanza minore di un metro

Utilizza guanti monouso per scegliere i prodotti sugli scaffali e i banchi degli esercizi commerciali

Evita abbracci e strette di mano

Evita sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro

Non usare bottiglie e bicchieri toccati da altri

#RESTIAMOADISTANZA



Ministero della Salute

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

Allegato 16
Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.


PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19




Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALA CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**


Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




2 frizionare le mani palmo contro palmo



3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



8 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE
FOR PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux-Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2008, version 1.



All necessary precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. It remains, the publisher of material (being) distributed without warranty of any kind, with a request of respect. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. It is recommended that the WHO Patient Safety Centre website be consulted for updates in use.

Enrica Frutti

Da: Segreteria - Teramo Calcio <segreteria@teramocalcio.it>
Inviato: martedì 8 settembre 2020 11:04
A: Guido Liris
Oggetto: TERAMO CALCIO - PIANO OPERATIVO GESTIONALE STADIO BONOLIS TERAMO
Allegati: PIANO OPERATIVO GEST.LE COVID-19 (1).pdf; ALLEGATO 3 - CARTELLONISTICA INFORMATIVA ANTICONTAGIO.pdf; ALLEGATO 1 - PIANTINA POSTI TRIBUNA + DISTINTI STADIO BONOLIS TERAMO.pdf; ALLEGATO 2 - PIANO GESTIONE EVENTO + PIANO OPERATIVO SERVIZIO STEWARD.pdf

Facendo seguito ai contatti avuti con codesta spett.le Regione Abruzzo, viste le precedenti ordinanze relative alla Perdonanza della città di L'Aquila e alle gare amichevoli della SSC NAPOLI allo Stadio "T. Patini" di Castel Di Sangro, si rimette in allegato quanto in oggetto.
 Si resta a disposizione per qualsivoglia Vostra richiesta e/o informazione.
 Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

S.S. Teramo Calcio S.r.l.
 il segretario generale
 Massimo Spinozzi
 cell. 328.9397108

Massimo Spinozzi

Segretario Generale



S.S. Teramo Calcio srl
 c/o Stadio "Gaetano Bonolis"
 Loc. Piano D'Accio, snc - 64100 Teramo
 t: + 39 0861.1862893
 m: + 39 328.9397108
 e: segreteria@teramocalcio.it
www.teramocalcio.it

Giunta Regionale d'Abruzzo



The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sanità
Ufficio di coordinamento, supporto e documentazione

Prot. nr.276601/20

Pescara , 23.09.2020

Al Presidente della Giunta Regionale
Dr. Marco Marsilio

Al Direttore Regionale
d.ssa Barbara Morgante

p.c. All'Assessore alla sanità
d.ssa Nicoletta Veri

All'Assessore allo Sport
Dott. Guido Quintino Liris

Al Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico - Turismo
Dott. Germano De Sanctis

Giunta Regionale
Abruzzo

Oggetto: Parere GTSR e Dipartimento Sanità in ordine alla bozza di Ordinanza presidenziale afferente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 Integrazione e parziale modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020."

Premesso che in data 21 settembre 2020 è stata acquisita agli atti del Dipartimento Sanità la PEO di pari data della Direzione Generale della regione Abruzzo, con il quale il Direttore Generale inviava, per la valutazione da parte del Dipartimento Sanità e del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020, la bozza dell'Ordinanza Presidenziale afferente l'ammissione del pubblico negli impianti sportivi nei quali si tengono manifestazioni sportive, da calendario federale;

Atteso che alla predetta proposta di ordinanza veniva allegato il " Piano Operativo Gestionale Emergenza Covid-19" siccome redatto S.S. TERAMO CALCIO S.r.l., ove sono dettagliatamente riportate le misure di prevenzione e protezione ed i protocolli anti-contagio adottati, nonché le misure organizzative, le modalità di accesso allo stadio comunale e l'indicazione dell'organizzazione dei posti a sedere del pubblico " G. Bonolis";

Dato atto del parere favorevole espresso in merito all'atto proposto dai componenti il Gruppo Tecnico Scientifico Regionale istituito con D.G.R. n.139/2020,

Con la presente, per quanto di competenza,

si esprime il **parere favorevole** sulla congruità delle misure proposte in seno al provvedimento avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Integrazione e parziale modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell'11 agosto 2020."

Cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio D'Amario

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19



S.S. TERAMO CALCIO S.r.l.
PIANO OPERATIVO GESTIONALE
STADIO "G. BONOLIS" di TERAMO
EMERGENZA COVID-19



CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Teramo, li 07/09/2020

Redatto a cura di:

Valter ing. Cimini – c/o Studio d'Ingegneria CIMINI - via Antica Cattedrale, 26 64100 Teramo
[T] 0861.031104 – [F] 0861.212593 – [M] 329.4481534 – [E]: studio.cimini@gmail.com – [PEC]: valter.cimini@ingte.it

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**INDICE**

RIFERIMENTI NORMATIVI COVID 19	3
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19	4
PREMESSA	4
DEFINIZIONE DEL VIRUS	4
Informativa preliminare	4
Definizioni di Casi	5
Caso sospetto	5
Caso probabile	5
Caso confermato	5
Definizione di contatto stretto	5
Sintomi	6
Trasmissione.....	7
Trattamento	7
Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – documento tecnico INAIL del 24.4.2020	9
Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio	12
Misure organizzative e modalità di accesso	12
Organizzazione dei posti a sedere	15
Numeri di telefono	16
Le Regole base per tutti	17
ALLEGATO 1: INDICAZIONE POSTI TRIBUNA OVEST E DISTINTI EST	
ALLEGATO 2: PIANO GESTIONE EVENTO E PIANO OPERATIVO STEWARD	
ALLEGATO 3: POSTER INFORMATIVI ANTICONTAGIO	

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**RIFERIMENTI NORMATIVI COVID 19**

Il prerequisite, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regioni, Enti Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Di seguito sono elencate alcune tra le più importanti disposizioni vigenti, emanate alla data del presente documento, che riguardano gli aspetti la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:

- D.Lgs. 81/08 e smi
- Tutte le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Abruzzo
- Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Documento tecnico INAIL del 24/4/2020
- Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo 14 giugno 2020, n. 74
- DPCM 14/7/2020

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19****PREMESSA**

Oltre alle tematiche di Safety e Security, il presente Piano è finalizzato a fornire indicazioni operative e gestionali, al fine di garantire le misure di prevenzione e protezione ed i relativi protocolli anti-contagio in attuazione all'emergenza COVID-19.

DEFINIZIONE DEL VIRUS***Informativa preliminare***

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**Definizioni di Casi****Caso sospetto**

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

- oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione COVID-19;
- oppure che ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di contatto stretto

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**Sintomi**

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- ✓ rinorrea
- ✓ mal di testa
- ✓ tosse
- ✓ gola infiammata
- ✓ febbre
- ✓ una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache, patologie respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina e attualmente in molte zone Europee in primis il territorio Italiano. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimo di precauzione.

Anche se la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)

L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrapiporto di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA S.S.E.R. 0026231 del 10/03/2020)

		segnano questa via di trasmissione	
Contatto: a) diretto	 Direct	Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (girare un paziente, levarlo o effettuare altre pratiche assistenziali che comportino il contatto fisico)	virus respiratori nei bambini, diarrea da Clostridium difficile, diarrea da altri patogeni se il paziente è incontinenza, scabbia, varicella e zoster, febbri emorragiche, ferite secernenti, infezioni di ustioni estese
Contatto: b) indiretto	 Indirect	Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, guanti contaminati, mani del personale di assistenza contaminate)	
Goccioline di Fugge (Droplet)	 Droplet	Trasmissione attraverso goccioline grandi (2-5µm di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o aspirazione delle secrezioni respiratorie. Queste goccioline vengono espulse a distanza brevi (< 1 metro)* e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria	virus respiratori, quali RSV, influenza, parainfluenza, rinovirus (sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani) Haemophilus influenzae tipo B, meningite meningococcica, Bordetella pertussis (non sopravvivono nell'ambiente o sulle mani)
Via aerea	 AEROSOL	Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplet più grandi (droplet nuclei), < 5µm di diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo, vaiola, febbri emorragiche con polmonite

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19***Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – documento tecnico INAIL del 24.4.2020***

La valutazione del rischio viene elaborata prendendo come riferimento il **documento INAIL del 24.4.2020** che effettua il calcolo del livello del rischio sui luoghi di lavoro a uso e consumo dei lavoratori, estendendo poi tale analisi a tutta l'attività e pertanto valutando il rischio sia per i lavoratori che per gli avventori o consumatori definendone le misure per attenuarlo.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

o **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

o **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

o **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità, ma allo stesso tempo modularità, in considerazione delle aree in cui operano i lavoratori, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In un'analisi di individuazione delle priorità di modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Di seguito viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto del punteggio attribuibile a ciascun ambiente lavorativo:

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

Il punteggio risultante dalla combinazione delle prime due variabili viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del relativo livello di rischio.

Matrice di rischio utilizzata per l'attribuzione del livello di rischio:

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

Esposizione

Prossimità

Aggregazione

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

Calcolo della classe di rischio per ATTIVITA':

Esposizione	Prossimità	Aggregazione
3 = probabilità media-alta; La probabilità di venire in contatto con fonti di contagio	2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. aree esterne e percorsi condivisi);	1.50(+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa)

Risultanza livello di rischio: $3 * 2 * 50\% = 9$

Sulla base di tale approccio matriciale il risultato del livello di rischio da contagio da SARS-CoV-2 è il seguente:

LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO - ALTO

Di seguito vengono riportate le Misure di Prevenzione e Protezione atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori e gli utenti.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio**

È necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Safety - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitarie/i richiesti dalle specifiche normative di settore.

Di seguito sono indicati i protocolli di sicurezza anti-contagio in attuazione all'emergenza COVID-19.

Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori indicazioni.

Misure organizzative e modalità di accesso

Riferimenti normativi vigenti: DPCM del 7 agosto 2020 – Circolare Ministero Salute del 16.6.2020-Ordinanza Presidente Regione Abruzzo n.78 del 11 agosto 2020 – SEZIONE 24 – Ordinanza Presidente Regione Abruzzo

- Saranno predisposti adeguati poster informativi riguardo i divieti e i comportamenti da tenere, relativamente a tutte le misure di prevenzione adottate, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, da esporre su tutte le aree di accesso;
- sarà disponibile soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani degli utenti e per il personale su tutte le aree di accesso dei sub-settori, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita;
- l'accesso agli eventi avverrà esclusivamente tramite l'acquisto del tagliando obbligatorio on-line; saranno mantenuti gli elenchi delle persone presenti per un periodo di 14 giorni;
- allo scopo di garantire attività di tracciamento dei soggetti eventualmente risultati positivi ed individuare eventuali "contatti stretti" si consiglia di utilizzare l'applicazione ufficiale "immuni";
- ciascun settore sarà inferiore a 1000 persone ed avrà una gestione autonoma di ingresso ed uscita. Lo Stadio "G. Bonolis" in Loc. Piano D'Accio a Teramo è dotato di almeno due settori con sedute individuali nel rispetto della capienza massima inferiori a 1000 persone cadauno completamente separati ed autonomi, per un totale di 1336, oltre 9 postazioni riservate a persone con disabilità motorie. Nella fattispecie, al fine di garantire misure di prevenzione anti-contagio, i settori individuati sono: Settore 1 – Tribuna Ovest : tot. 914 posti a sedere, - Settore 2 – Distinti Est : 422 posti a sedere;
- saranno organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita nei sub-settori ipotizzati per una migliore gestione degli eventi (Rif. Elaborati grafici allegati);
- i posti a sedere avranno un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a distanziamento interpersonale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori;
- gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi incluso il momento di accesso e di uscita, per i bambini valgono le norme generali – sotto 6 anni non è obbligatorio l'uso della mascherina – sarà emanata una apposita Ordinanza Sindacale nella quale si obbliga la cittadinanza all'utilizzo obbligatorio delle mascherine anche all'aperto durante tutte le gare di calcio disputate presso lo Stadio "G. Bonolis".
- l'eventuale interazione tra atleti e pubblico dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali e, in particolare, il distanziamento tra atleti e pubblico di almeno due metri;

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19


- va ridotta al minimo la durata della permanenza negli spogliatoi e nei luoghi di lavoro all'interno dello Stadio prima e dopo la gara;
- la gestione dell'ingresso allo Stadio di calciatori e altro personale indispensabile deve essere affidata a personale di sicurezza, sotto la supervisione e il coordinamento del Comitato per la revisione della documentazione Covid-19;
- le persone a contatto con più giocatori devono osservare in maniera particolarmente scrupolosa le misure igieniche e di protezione;
- non devono essere toccati i pulsanti dell'ascensore, le ringhiere o le maniglie delle porte con le mani (in alternativa servirsi, per quanto possibile, dei gomiti);
- la protezione della bocca e del naso è in generale obbligatoria dopo l'ingresso allo Stadio e in tutte le aree. Va prestata attenzione alle corrette modalità di applicazione e rimozione dei dispositivi, nonché all'utilizzo degli stessi (bocca e naso completamente coperti);
- le norme sulla distanza minima devono essere seguite tassativamente nelle aree interne ed esterne dello Stadio, evitando di intrattenere conversazioni non necessarie;
- tutto il personale (Stewart, personale ausiliario, personale di servizio all'impianto, management del Club) dovranno utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine chirurgiche) negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico;
- gli ingressi ai singoli settori saranno contingentati e sfalsati temporalmente, al fine di evitare assembramenti agli ingressi;
- tutte le persone all'arrivo allo Stadio dovranno:
 - effettuare controllo della temperatura (termoscanner a distanza) e saturimetro (da disinfettarsi ogni volta) all'ingresso dello Stadio con personale dedicato (dotato degli opportuni DPI) e adottare procedure di isolamento in due distinti locali in caso di rilevazione di temperatura corporea ($> 37,5$ °C). Il soggetto individuato con TC $> 37,5$ °C dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio, ove verrà seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute;
 - produrre autocertificazione che attesti di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea $> 37,5$ °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea $> 37,5$ °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia). Come indicato, qualora un utente manifestasse sintomatologia da Covid-19 verrà immediatamente allontanato dallo stadio. Si rimarca l'importanza dell'identificazione del soggetto per le dovute segnalazioni alle autorità sanitarie. L'organizzatore dell'evento si metterà a disposizione dell'autorità sanitaria competente (118) al fine di fornire tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione;
- i varchi di accesso al pubblico, saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ("conta persone" con funzione di SAFETY) con personale Addetto (Operatori di Sicurezza) che vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l'utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno 1 metro nell'area di ammassamento;
- la Piattaforma permette la prenotazione e l'acquisto di accessi in anticipo;
- inoltre sarà possibile effettuare il :
 - controllo disponibilità.
 - monitoraggio accesso alle aree, distanziamento sociale;
 - attraverso l'utilizzo della tecnologia RFID e QRCode sarà attivata una piattaforma che permette di tenere il controllo esatto degli accessi in entrata ed uscita dai varchi presidiati;
 - ogni personale in postazione di controllo attraverso il tornello potrà effettuare il controllo al varco;
 - è prevista l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
 - dovranno essere posizionati in più punti, cestini per lo smaltimento dei DPI (mascherine, fazzoletti, etc);

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

Le presenti indicazioni, così come declinate all'interno delle apposite esigenze di ciascuno Stadio, diventano parte integrante del Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza (PMCS), per il recepimento delle procedure.

Il PMCS, così integrato, dovrà essere presentato formalmente in sede di Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per la presa visione da parte di tutte le componenti, nonché per il recepimento delle rispettive procedure. Le procedure individuate diventano altresì parte integrante del Piano di gestione dell'evento da predisporre a cura del Delegato Gestione Evento, con particolare riguardo agli aspetti di Safety. Al Delegato Gestione Evento spetta il controllo sull'adozione delle specifiche misure all'interno dello Stadio, con particolare riguardo al rispetto del numero massimo di persone autorizzate all'interno delle singole zone. Il Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dovrà ancora contenere: una valutazione del rischio dell'ambiente di riferimento collegato allo svolgimento di gare a porte chiuse per il contenimento dell'emergenza da Covid-19. Le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio stesso. La rimodulazione del protocollo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.LGS. 81/08, sulla base della tipologia dei rischi individuati. L'individuazione di un sistema di vigilanza e delle figure incaricate del controllo. Un richiamo alla valutazione dei profili psicologici e motivazionali per la salvaguardia della salute mentale/psicologica dei nuovi contesti lavorativi.

Schema organizzazione e gestione accessi e uscite blocchi tribune



PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19
--

Organizzazione dei posti a sedere

- Il massimo affollamento presente nelle aree degli eventi è riportato nella tabella seguente:

STADIO "G. BONOLIS" – LOC. PIANO D'ACCIO - TERAMO

n.	Location	Area evento	Affollamento massimo ammissibile	Spettatori disabili	<u>Varchi uscita presenti</u>
01	TRIBUNA OVEST	3600 MQ	Sub-Settore Poltronissima 32 spettatori Sub-Settore Tribuna Vip 32 spettatori Sub-Settore Tribuna Ovest 835 spettatori Sub-Settore Tribuna Stampa 15 postazioni	9 postazioni	<u>UNO</u>
02	DISTINTI EST	3000 MQ	422 spettatori	non previste postazioni	<u>UNO</u>

Attività di Pulizia e Disinfezione

- Prima dell'inizio degli eventi dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione dei servizi igienici, di attrezzature, microfoni, etc. e delle eventuali sedute spettatori;
- Durante gli eventi dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione dei servizi igienici;

La periodicità delle pulizie e della sanificazione dovrà avvenire giornalmente.

Le pulizie e disinfezione dovranno essere effettuate utilizzando adeguati detergenti indicati nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19**Numeri di telefono**

Alla luce delle vigenti normative, la misura prioritaria di tutela in caso di sospetto contagio o contatto con contagiati o sospetti tali, è quella di chiamare i numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio attivati dalle Regioni.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Numeri verdi istituiti dalle Regioni sul Nuovo Coronavirus:



Numeri verdi istituiti dalle Regioni sul Nuovo Coronavirus:

• Abruzzo:

ASL - Teramo : **0861/420699**

IMPORTANTE

Per qualsiasi situazione o condizione differente da quelle analizzate, aggiornamenti normativi, DCPM o per qualsiasi dubbio in merito al contenuto del presente documento, si prega di contattare immediatamente il sottoscritto tecnico redattore per le necessarie ed opportune valutazioni e/o integrazioni laddove necessario. Inoltre, il sottoscritto richiede di essere avvisato formalmente prima di qualsiasi evento con un preavviso di almeno 5 (cinque) ore, per poter essere presente all'allestimento ed alla verifica in situ, in contraddittorio con RSPP, di tutto quanto riportato nel presente documento.

PIANO OPERATIVO GESTIONALE – EMERGENZA COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus



Informativa e Misure di Prevenzione Anti-Contagio (All. 16 DPCM 11/6/2020)

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie



Teramo, 07/09/2020



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

ORDINANZA n. 88 del 24 SETTEMBRE 2020**Definizione delle risorse finanziarie erogabili alle aziende di trasporto pubblico locale, per la copertura dei costi di produzione del servizio relativamente all'esercizio 2020, a seguito delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.****VISTI:**

- ✓ l'art. 32 della Costituzione;
- ✓ lo Statuto della Regione Abruzzo;
- ✓ la legge 10 aprile 1981, n. 151 *“Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”*;
- ✓ la legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 *“Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali”*, di recepimento della norma statale di cui al precedente capoverso, e in particolare gli artt. n. 49 *“Obiettivo dei contributi di esercizio”*, recante le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie erogabili a fronte del servizio di trasporto pubblico locale, e n. 56 *“Programmi”*, che prevede l'erogazione delle suddette risorse finanziarie per acconti di competenza e successivi conguagli;
- ✓ il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- ✓ i vigenti Contratti di Servizio tra la Regione Abruzzo e le Società Trenitalia p.A. e T.U.A p.A., sottoscritti, ai sensi degli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo n. 422/97, rispettivamente in data 27 novembre 2016 per gli anni 2015/2023 e in data 29 settembre 2017 per gli anni 2018/2027;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 1999, n. 143 in materia di contribuzione relativa alla gestione delle linee di trasporto pubblico definite *“operaie”*;
- ✓ la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 *“Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale”*;
- ✓ il Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ed, in particolare l'art. 4 recante il divieto di eccessiva compensazione;
- ✓ la legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)”* e, in particolare l'art. 64 *“Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia”*;
- ✓ le seguenti normative contenenti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
 - Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e, in particolare il comma 4-bis dell'art. 92, che testualmente dispone: *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o*



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (comma così modificato dall'art. 109, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77);

- Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
- *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare l'art. 200 *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”*
 - Comma 1 *“Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio...”* (così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77);
 - Comma 2 *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale (...). Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza”* (così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77);
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- D.P.C.M. 7 agosto 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 340 in data 11 agosto 2020;
- D.P.C.M. 7 settembre 2020 *“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”*;
- Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 *“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

- ✓ le precedenti O.O.P.G.R. riguardanti, nello specifico, il settore trasportistico;
- ✓ la D.G.R. n. 521 del 28 agosto 2020 recante *“Emergenza Covid-19. Autorizzazione ricorso alla istituzione di servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico”* ed in particolare il secondo capoverso del punto 2 della parte deliberativa;

DATO ATTO che



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

- le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio fissate dalle richiamate norme rappresentano obblighi per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, con ripercussioni negative su queste ultime in termini di riduzione dell'utenza trasportata, con conseguente inevitabile abbattimento dei ricavi da traffico, nonché in termini di costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza;
- contestualmente, le ripetute norme costituiscono impegni per i committenti dei servizi di che trattasi, a garanzia del corretto finanziamento del deficit, quest'ultimo derivante alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale dall'applicazione di tariffe imposte oltre che, nell'attuale situazione emergenziale, dalla inevitabile riduzione di utenza, nonché dai maggiori costi sostenuti per il rispetto delle prescrizioni ingiunte;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla ridefinizione del sistema ordinario di finanziamento del trasporto pubblico regionale e locale, adeguandolo, esclusivamente per il corrente esercizio 2020, allo scenario di contesto determinato dall'emergenza epidemiologica, con la finalità di consentire agli esercenti i servizi in argomento il raggiungimento dell'equilibrio economico aziendale, attese anche le maggiori risorse statali messe a disposizione allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19;

ORDINA

- ✓ Per l'esercizio 2020, è garantito alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, contrattualizzati o affidati in concessione, l'equilibrio economico aziendale, anche in assenza di servizi o riduzione degli stessi rispetto agli ordinari programmi di esercizio, secondo i seguenti interventi:
 - Erogazione, in favore delle aziende titolari di contratto di servizio per il trasporto pubblico regionale e locale, del 100% dei corrispettivi previsti nell'atto di regolazione;
 - Erogazione, agli attuali concessionari dei servizi di Tpl, esclusivamente dei contributi in acconto di cui alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, nella misura pari al 100% di quelli erogati nel precedente esercizio, nonché dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 143/99 e n. 44/2005, secondo le modalità di quantificazione utilizzate nel 2019.
 - Erogazione, in favore delle aziende e dei Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, del corrispettivo previsto dalla D.G.R. n. 521 del 28 agosto 2020 a fronte della istituzione delle corse aggiuntive, autorizzate secondo quanto previsto nel citato provvedimento amministrativo, di sostegno a quelle scolastiche ordinarie.
 - Erogazione, al fine della compensazione dei ricavi cessanti, relativamente al minor numero di passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, delle risorse di cui all'art. 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo i criteri e le modalità esplicitati nell'apposito decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto al secondo comma del citato articolo.
- ✓ Stante il divieto di eccessiva compensazione del servizio di trasporto pubblico locale, le risorse finanziarie erogate per l'anno 2020 sono finalizzate a garantire, a ciascun soggetto titolare di servizi pubblici di trasporto, esclusivamente l'equilibrio economico dell'attività di Tpl: qualora dalla riclassificazione dei bilanci aziendali chiusi al 31.12.2020, dovesse risultare un margine di utile superiore a quello ritenuto ragionevole, l'eccedenza sarà considerata come corrispettivo/contributo per l'esercizio 2021; nel caso opposto sarà corrisposta la differenza tra l'utile considerato ragionevole e quello effettivo, oltre a quanto necessario, in caso di perdita, alla integrale copertura dei costi di produzione del servizio.



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

- ✓ La riclassificazione dei bilanci di cui al precedente capoverso sarà presentata con esplicita indicazione, tra i ricavi, dei proventi da traffico e delle precitate erogazioni di risorse finanziarie pubbliche, nonché di eventuali ulteriori contributi o benefici concessi dallo Stato. I costi saranno rappresentati tenendo conto degli ammortizzatori sociali applicati, con separata indicazione di questi ultimi.
- ✓ Al fine della quantificazione della risorsa finanziaria minima per il raggiungimento del ripetuto equilibrio economico aziendale per l'attività di Tpl, i competenti Uffici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, eventualmente avvalendosi della collaborazione del MEF e/o delle istituzioni nazionali di polizia con competenze in materia economica e finanziaria, provvederanno ad effettuare sui bilanci riclassificati le opportune verifiche, anche attraverso apposite analisi comparative con la documentazione contabile relativa agli esercizi precedenti, procedendo, se del caso, al risconto dei costi non di competenza.
- ✓ Il sistema di determinazione del ragionevole utile, previsto dalle vigenti norme in tema di compensazione di pubblici servizi e dal richiamato Reg. (CE) n. 1370/07, sarà oggetto di successivo provvedimento della Regione Abruzzo.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti, ai Comuni capoluogo di provincia e/o titolari di servizi di Tpl, alle aziende di trasporto regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Emidio Primavera

firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

firmato digitalmente



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 89 DEL 25 SETTEMBRE 2020**

Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020.

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 7 settembre 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.53 del 3 maggio 2020 con oggetto " Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

CONSIDERATO che con detta O.P.G.R. viene approvato il documento tecnico denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19" (All, n.1 alla stessa) il quale stabilisce, fra gli altri, nella effettuazione del test molecolare , specifici codici di priorità ;

CONSIDERATO il punto 2) della riferita O.P.G.R. n.53 che prevede di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni e le misure previste nel documento denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19" attenendosi ai codici prioritari ivi identificati;

VISTO il documento elaborato dall'ISS concernente "Indicazioni operative per la gestione dell'emergenza SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;"

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze dott. Alberto Albani rese al Direttore del Dipartimento Sanità con nota prot. 109/2020 che suggeriscono, in considerazione della ripresa dell'anno scolastico e alla luce dell'andamento epidemiologico SARS-CoV2, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, le modalità e la tempistica per l'esecuzione dei tamponi e l'attribuzione ai tamponi effettuati di un codice di priorità ROSSO per la processazione degli stessi;

RITENUTO pertanto in tal modo di dover disporre , nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti;

RITENUTO altresì di integrare le fattispecie di priorità, come già previste nel documento tecnico denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19" quale allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3 maggio 2020 attribuendo ai tamponi effettuati nei confronti degli studenti e del corpo docente sintomatici , nonché ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, nella esecuzione e nella refertazione un codice di priorità ROSSO ;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. di disporre, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti - laddove ritenuto necessario - secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti;

2. di attribuire ai tamponi effettuati , per i soggetti di cui al punto 1) nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche ;
3. di stabilire che le predette disposizioni integrano le disposizioni già contenute nel documento tecnico “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19 “ - allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3.5.2020;
4. di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento il rigoroso rispetto delle misure come specificate ai punti 1), 2) e 3);
5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità


Dr. Claudio D’Amario
(firmato digitalmente)

L’Assessore alla Salute

D.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it